

STATUTO

del SINDACATO RAGIONIERI PROFESSIONISTI DEL LAZIO

Articolo 1

E' costituito con sede in Roma il Sindacato fra i Ragionieri Professionisti del Lazio sotto la denominazione "SINDACATO RAGIONIERI PROFESSIONISTI DEL LAZIO".

Articolo 2

Il Sindacato è apartitico ed aconfessionale.

Il titolo per l'iscrizione al Sindacato è esclusivamente la appartenenza alla categoria professionale in conformità dell'ordinamento della professione di Ragioniere e Perito commerciale ai sensi del D.P.R. 27 ottobre 1953 n.1068 indipendentemente da qualsiasi sede politica o religiosa.

Articolo 3

Il Sindacato non ha scopo di lucro. Ad esso sono demandati i seguenti compiti:

- a)** di tutelare gli interessi economici e morali degli aderenti;
- b)** di promuovere, predisporre e vigilare sulle forme di assistenza e previdenza a favore della categoria;
- c)** di assumere ed appoggiare tutte quelle iniziative nel campo tecnico, legislativo, amministrativo, culturale e sociale che interessano la Categoria. Per le iniziative che possono interessare gli Ordini e i Collegi Professionali il Sindacato si potrà avvalere della collaborazione di questi Enti;
- d)** di rappresentare la categoria per la stipula dei contratti collettivi presso gli organi regionali e provinciali dello Stato e presso gli Enti pubblici e le altre Associazioni Sindacali;
- e)** di svolgere tutte le attività. non comprese nei capi precedenti, ritenute necessarie per raggiungere i suoi fini.

Articolo 4

Per raggiungere i suoi fini il Sindacato può assumere quella veste giuridica e quegli altri compiti che fossero consentiti dalla legge o dalla pubblica autorità.

Articolo 5

Possono far parte del Sindacato tutti i professionisti di cui all'art.2. La domanda di iscrizione al Sindacato importa la conoscenza ed accettazione del presente Statuto.

La domanda deve essere corredata della documentazione di appartenenza alla categoria professionale della quale il Sindacato è l'espressione.

Articolo 6

Gli organi del Sindacato sono:

- a)** l'Assemblea Generale;
- b)** il Consiglio Direttivo;
- c)** il Collegio dei Revisori.

Articolo 7

L'Assemblea Generale è costituita dagli iscritti al Sindacato. A ciascuno iscritto spetta un voto. I Soci possono esercitare il diritto di voto di presenza o a mezzo di altro socio munito di apposito mandato scritto.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di tre iscritti. Gli iscritti che non siano al corrente con il pagamento dei contributi anche di un solo esercizio non potranno esercitare il diritto di voto. Potranno comunque partecipare alle assemblee in qualità di uditori, ma non formano numero valevole per la costituzione dell'assemblea.

Articolo 8

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di giugno, per discutere e deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo, sulle relazioni del Consiglio Direttivo e sull'attività svolta nell'esercizio precedente.

La convocazione deve essere fatta a mezzo corrispondenza ordinaria ed affissione, almeno 15

gg. prima, presso la sede del Sindacato. In ogni caso l'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi a tutti gli iscritti aventi diritto a voto. Inoltre potrà essere convocata in casi eccezionali o di urgenza su deliberazione del Consiglio Direttivo. In questo caso i termini dell'invio dell'avviso della pubblicazione potranno essere abbreviati a 5 gg. prima.

L'avviso di convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno da discutere.

Le Assemblee sono pure convocate dal Presidente, quando ne sia stata fatta richiesta dal Collegio dei Revisori o da almeno un quinto degli iscritti. Tale richiesta deve essere fatta a mezzo raccomandata al Presidente del Sindacato e deve contenere gli argomenti che si intendono trattare; la relativa convocazione deve essere fatta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Articolo 9

Il Presidente del Sindacato presiede l'Assemblea. In caso di sua assenza o suo impedimento ne farà le veci il Consigliere presente più anziano di età.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea verranno svolte dal Segretario del Sindacato o da altra persona nominata dall'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce, di regola, nella località in cui ha sede il Sindacato, ma può riunirsi anche in altra località che dovrà però essere chiaramente indicata nell'avviso di convocazione.

Articolo 10

E' compito dell'assemblea ordinaria:

- a) determinare le linee generali di azioni del Sindacato;
- b) approvare i conti annuali preventivi e consuntivi;
- c) fissare i contributi a carico degli iscritti;
- d) eleggere, secondo le norme del presente Statuto il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori;
- e) deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' compito dell'assemblea straordinaria:

- f) modificare e approvare lo statuto;
- g) deliberare lo scioglimento del Sindacato.

Articolo 11

Le nomine previste dall'art.10 comma d) devono essere fatte a scrutinio segreto, se richiesto. In tal caso l'assemblea nominerà due scrutatori che devono vidimare le schede.

Al termine dello scrutinio gli scrutatori insieme al Segretario dell'Assemblea dovranno consegnare i risultati al Presidente dell'Assemblea, il quale proclamerà i risultati stessi e il nome degli eletti. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Sindacato ed in caso di uguale anzianità si procederà ad una votazione di ballottaggio da effettuarsi nei termini e nei modi che l'assemblea delibererà.

L'Assemblea può procedere anche alla elezione mediante acclamazione

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di tanti iscritti presenti o rappresentati che formino la maggioranza degli iscritti in regola con la quota sociale ed in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno, con qualunque numero di iscritti presenti o rappresentati in regola con la quota sociale.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti e rappresentanti con diritto di voto. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti iscritti aventi diritto a voto che rappresentino la maggioranza degli stessi

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, a seconda delle deliberazioni che saranno prese, di volta in volta, dalla Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i propri componenti, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno quattro volte all'anno, e ogni volta ne venga fatta richiesta motivata almeno da cinque dei consiglieri in carica, o dal Collegio dei Revisori entro quindici giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione è fatta con lettera espresso o telegramma dal Presidente o dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo di nuova nomina viene convocato per la prima volta, entro quindici giorni dal termine dell'Assemblea, dal Presidente dell'Assemblea elettiva per l'attribuzione delle cariche.

L'Avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere oltre la data ed il luogo della riunione anche l'ora di inizio dei lavori.

Se le maggioranze previste dall'art.15 1° comma non sono raggiunte entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione per l'inizio dei lavori il Presidente deve aggiornare la riunione ad altra data con nuovo avviso di convocazione. Il Segretario deve far constatare in verbale i Consiglieri presenti annotando il nome dei Consiglieri che intervengono a riunione iniziata o abbandonano la stessa prima del termine.

Il Presidente, prima di dar luogo a votazione di sorta, deve verificare il numero dei Consiglieri presenti al fine di determinare la validità della riunione al momento della votazione.

I Consiglieri che non partecipano a tre sedute di Consiglio, durante un esercizio, decadranno e saranno sostituiti con i primi non eletti.

Nel caso fosse venuta a mancare la maggioranza dei componenti, il Presidente deve sospendere la riunione ed aggiornarla ad altra data con le qui regolamentate modalità.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Il Segretario deve far pervenire a tutti i componenti del Consiglio e ai Revisori copie del verbale delle riunioni del Consiglio.

L'avviso di convocazione può essere inviato anche ai Revisori supplenti che possono presenziare.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo direttivo permanente del Sindacato ed allo stesso sono conferiti i più ampi poteri relativi alla esecuzione dei deliberati assembleari nell'attività sindacale, salvo quanto per Statuto è riservato esclusivamente all'Assemblea.

In particolare senza che ciò costituisca limitazione di poteri può:

- a)** istituire gli uffici del Sindacato;
- b)** promuovere tutte le azioni necessarie per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
- c)** emanare l'eventuale regolamento di esecuzione del presente Statuto e sue successive variazioni;
- d)** deliberare l'ammissione dei richiedenti;
- e)** amministrare il patrimonio del Sindacato e predisporre i bilanci annuali da sottoporre all'Assemblea, curandone il deposito presso la sede almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione;
- f)** dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- g)** deliberare sulla eventuale decadenza ed esclusione degli iscritti;
- h)** promuovere congressi, nominare commissioni e commissari delegando alcuni dei propri poteri, nonché nominare rappresentanti del Sindacato presso Enti e qualsiasi altro organismo professionale a carattere nazionale ed internazionale,

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere devono essere prese a maggioranza dei presenti.

Qualora venisse a mancare un Consigliere lo stesso verrà sostituito con delibera del Consiglio, dal primo candidato risultato non eletto all'ultima assemblea. Qualora venisse a mancare il Presidente, il Segretario provvederà a riunire entro quindici giorni il Consiglio, per l'elezione del nuovo Presidente. Anche le sostituzioni di altri Consiglieri, che ricoprono le cariche di cui all'art.13, dovranno essere fatte secondo il disposto del capo precedente con convocazione a cura del Presidente.

Nel caso in cui venissero a mancare, per qualsiasi motivo, tanti consiglieri rappresentanti la maggioranza, i consiglieri rimanenti decadono dalla carica e l'Assemblea deve essere riunita

entro trenta giorni per la nomina del nuovo Consiglio a cura del Collegio dei Revisori.

.
Articolo 16

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta il Sindacato a tutti gli effetti.

.
Articolo 17

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri che eleggono fra essi il Presidente. Esso ha funzioni di controllo. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio, essi hanno diritto di esprimere il loro parere su qualsiasi argomento posto all'ordine del giorno.

L'assemblea nomina pure due Revisori supplenti, i quali subentreranno a quelli effettivi, in ordine di anzianità di età.

.
Articolo 18

Gli eletti alle cariche di cui al presente Statuto devono essere iscritti al Sindacato, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui un iscritto perda il diritto di appartenenza al Sindacato decade automaticamente dalle cariche in seno al Sindacato stesso.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai nominati saranno rimborsate solo le spese borsuali incontrate nell'adempimento dell'incarico ricevuto.

.
Articolo 19

L'appartenenza al Sindacato cessa:

- a) per la perdita del requisito prescritto per l'ammissione al Sindacato;
- b) per recesso;
- c) per morosità,

.
Articolo 20

I contributi annuali al Sindacato devono essere versati dagli iscritti entro il 28 febbraio di ogni anno.

Qualora entro tale data non sia stato effettuato il versamento, l'iscritto verrà messo in mora con delibera del Consiglio Direttivo. L'iscritto moroso di due versamenti annuali verrà escluso a tutti gli effetti con delibera del Consiglio Direttivo.

La delibera sarà comunicata con lettera raccomandata.

.
Articolo 21

Il patrimonio del SINDACATO è costituito dai contributi deliberati dall'Assemblea, da lasciti, da donazioni, o altri proventi accettati dal Consiglio su parere del Collegio dei Revisori. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibererà sulla destinazione del patrimonio netto esistente. Nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri ed i compensi.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno